

**REIBANQ S.R.L. SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**

(abbreviato **REIBANQ S.M.C.**)

# **POLICY ANTIRICICLAGGIO**

Documento allegato

alla **RELAZIONE SUI REQUISITI ORGANIZZATIVI**

**REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**

<b>INDICE</b>	
<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>
1.1	Regolamentazione applicabile
1.2	Dichiarazione politica
1.3	Obiettivi della policy
1.4	Proporzionalità
1.5	Approccio basato sul rischio
1.6	Contesto di riferimento
<b>2</b>	<b>IL RUOLO DEGLI ORGANI SOCIETARI</b>
2.1.	Premessa
2.2.	La funzione di gestione
2.3.	Compiti e finalità della funzione antiriciclaggio
2.4	Il Delegato alle segnalazioni delle operazioni sospette
<b>3</b>	<b>IL PROCESSO DI GESTIONE</b>
3.1	Assistenza e verifica degli adempimenti del personale degli obblighi AML / CTF
<b>4</b>	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>
<b>5</b>	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>
5.1	Le due linee di difesa della società
5.2	Valutazione del rischio
<b>6</b>	<b>INFORMAZIONI DI RENDICONTAZIONE E GESTIONE</b>
6.1	Relazione Antiriciclaggio annuale
<b>7</b>	<b>CONTROLLI</b>
7.1	Monitoraggio delle operazioni
<b>8</b>	<b>DEFINIZIONI</b>

## 1. PREMESSA

La Policy definisce le politiche della società in termini di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo intesa come scelta aziendale circa profili in materia di assetti organizzativi e controlli interni.

### 1.1. Regolamentazione applicabile

Il quadro normativo in relazione al contrasto del riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo si compone di una regolamentazione derivante da fonti normative nazionali, comunitarie e internazionali.

Le linee guida dell'UE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono contenute nella Direttiva UE 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (la "Quinta Direttiva Antiriciclaggio"), che ha modificato la Direttiva 2015/849 e le altre precedenti direttive antiriciclaggio.

Le principali fonti normative nazionali applicabili alla Società, alla luce del quadro internazionale ed europeo sopra menzionato, sono le seguenti:

- **D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231**, di recepimento della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e della Direttiva 2006/70/CE (che introduce misure di attuazione della Direttiva 2005/60/CE), di volta in volta modificato e integrato (il "**Decreto Antiriciclaggio**");
- **D. Lgs. 26 giugno 2007, n. 109**, recante "*Disposizioni per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale*", come di volta in volta modificato e integrato;
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010**, recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari;
- **Schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF")**;
- **Provvedimento UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette del 4 maggio 2011**;

La presente politica globale di antiriciclaggio e antiterrorismo descrive infatti le scelte adottate dalla società in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalle normative nazionali e dell'UE, in conformità con gli standard internazionali (AML / CTF) antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

REIBANQ S.M.C. ha quindi recepito il Decreto legislativo n. 109 del 26 giugno 2007 e il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 nei suoi documenti normativi interni.

La società si impegna a rispettare questo quadro normativo nonché eventuali disposizioni di attuazione emanate dall'OAM in materia di adeguata verifica dei clienti, conservazione dei dati e delle informazioni, procedure, controlli e controlli rafforzati.

**REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**

La società si basa inoltre su indicatori di anomalie e modelli di comportamenti irregolari nel contesto economico e finanziario, che vengono emessi nel tempo dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) in relazione a potenziali attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

## 1.2. Dichiarazione Politica

Lo scopo di questa politica antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML / CTF) è quello di sostenere l'impegno di REIBANQ S.M.C. a conformarsi ai regolamenti antiriciclaggio pertinenti alla giurisdizione domestica e come tale articolare una serie di standard minimi e requisiti che soddisfano gli obblighi normativi e legislativi italiani in quanto soggetto obbligato di cui al DLGS 231/2007 e ss.mm.

## 1.3. Obiettivi della policy

La presente Policy quindi descrive i presidi organizzativi e le misure adottate dalla Società finalizzati a garantire la corretta gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I compiti e le modalità operative adottate per fronteggiare il rischio in materia di prevenzione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono riportate dettagliatamente nel manuale ("Manuale Antiriciclaggio"), che è allegato alla presente Policy. Il Manuale Antiriciclaggio costituisce parte integrante e sostanziale della presente Policy.

## 1.4. Proporzionalità

In linea con quanto disposto dalle disposizioni Antiriciclaggio, la presente Policy è adottata sulla base del principio di proporzionalità, in coerenza con la dimensione, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell'attività svolta dalla REIBANQ S.M.C..

## 1.5. Approccio basato sul rischio

Nell'adottare e implementare i principi e le disposizioni di cui alla presente Policy e al Manuale Antiriciclaggio la Società valuta il rischio concreto che, in relazione a specifiche attività di mediatore creditizio si vengano a realizzare fenomeni di riciclaggio del denaro o finanziamento del terrorismo (c.d. "**approccio basato sul rischio**").

In funzione all'incidenza del rischio, di cui sopra, rispetto all'operatività della società REIBANQ S.M.C. valuta conseguenzialmente la tipologia di presidi da attivare per prevenire il concretizzarsi dei predetti fenomeni.

La Società potrà inoltre eseguire, attualmente in modo esclusivamente volontario, una valutazione complessiva della propria esposizione al rischio di riciclaggio (cd. Autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio), finalizzando le misure ritenute più idonee a prevenire i rischi coerenti rispetto alla propria esposizione al rischio riciclaggio.

REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

## 1.6 Contesto di Riferimento

REIBANQ S.M.C. ha considerato come documento di riferimento ancorché non più diretto destinatario, il provvedimento del 26.03.2019 della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 231/07": in quanto documento di riferimento e fonte normativa degli intermediari finanziari.

## 1. IL RUOLO DEGLI ORGANI SOCIETARI

### 2.1 Premessa

REIBANQ S.M.C. ha quindi preso spunto dal suddetto provvedimento del 26.03.2019 circa gli elementi di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per delineare i ruoli e compiti delle Funzioni Societarie compatibilmente con la struttura societaria e in conformità con il regolamento e con le linee guida dell'OAM.

### 2.2 La Funzione di gestione

La Funzione di gestione, rappresentata dall'Amministratore Unico (A.U.):

- **Definisce e approva una policy** che illustra e motiva le scelte che la **società** compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio (cd. Policy antiriciclaggio);
- **Approva** l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;
- **Nomina e revoca** il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e il responsabile antiriciclaggio, sentito l'Organo di controllo (allorché istituito);
- **Cura** l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio ed ha il compito di adottare tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio;
- Nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle **indicazioni e delle linee guida** emanate dall'OAM e dagli organismi internazionali;
- In materia di segnalazione di operazioni sospette, la funzione di gestione **definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata** alle caratteristiche della società di mediazione creditizia.

REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

La stessa funzione di gestione **adotta misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, per la rilevazione delle operazioni anomale** e nello specifico:

- **Definisce** l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio alle strutture aziendali coinvolte e ai soggetti incaricati di funzioni di controllo;
- **Stabilisce** i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dal destinatario.

### **2.3 Compiti e finalità della funzione antiriciclaggio**

La **società** ha istituito una specifica Funzione di controllo di secondo livello autonoma e indipendente, finalizzata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (Funzione Antiriciclaggio). La Funzione antiriciclaggio riferisce direttamente all'Organo con funzione di gestione e ha accesso a tutte le attività dell'impresa nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti. A tal fine, la funzione provvede a:

- **Identificare** le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- **Collaborare** alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- **Verificare** nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- **Condurre**, l'eventuale esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio - attualmente in termini volontari - in attesa dell'applicazione dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm;
- **Prestare** supporto e assistenza all'amministratore unico (Funzione di gestione);
- **Curare**, in raccordo con la funzione di gestione la **predisposizione** di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- **Informare** tempestivamente l'Organo amministrativo (A.U.) di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- **Predisporre** flussi informativi diretti all'Organo amministrativo (A.U.)

Il Responsabile della funzione antiriciclaggio è in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

La nomina e la revoca, adeguatamente motivate, sono di competenza della Funzione di gestione (A.U.); il Responsabile della funzione antiriciclaggio riferisce direttamente all'A.U., senza restrizioni o intermediazioni.

Il Responsabile antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non può avere responsabilità dirette di aree operative né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

#### **2.4 Il delegato delle operazioni sospette**

Ai sensi dell'art. 42 comma 4 del decreto 231/2007, compete al legale rappresentante dell'impresa ovvero a un suo delegato: 1) valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute; 2) trasmettere all'UIF le segnalazioni ritenute fondate. La società **non ha delegato** a terzi i suddetti adempimenti per cui **il rappresentante legale** nella persona **dell'Amministratore Unico** è la persona naturalmente **preposta ad eseguire l'invio delle segnalazioni all'U.I.F.** Il nominativo viene comunicato all'UIF da parte della funzione di gestione medesima.

In caso di nomina del delegato REIBANQ S.M.C. verifica che il delegato sia in possesso di adeguati requisiti d'indipendenza, autorevolezza e professionalità. **Il delegato non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.** Il ruolo e le responsabilità del delegato ovvero del titolare dell'attività/legale rappresentante sono formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura.

Il responsabile delle segnalazioni SOS ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Il responsabile delle segnalazioni svolge un ruolo d'interlocuzione con l'UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa Unità.

Operativamente, il Back-office esegue le segnalazioni al rappresentante legale o al suo delegato delle operazioni sospette. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenutegli e qualora le ritenga fondate, tenendo conto degli inserimenti degli elementi a sua disposizione e sentito il Responsabile Antiriciclaggio, le trasmette all'U.I.F. prive del nominato del segnalante. Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette provvede personalmente o tramite persona appositamente designata, il cui nominativo va comunicato all'U.I.F., a trasmettere la segnalazione a mezzo apposito prospetto che sarà inviato per il tramite della Piattaforma INFOSTAT.

**Il Responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette (RSOS) in collaborazione della Funzione Antiriciclaggio ha quindi il compito di:**

1. **Ricevere** i Rapporti di Segnalazioni di Attività Sospette inviate dal personale interno e dai collaboratori;
2. **Analizzare** le SOS ricevute al fine di decidere quali segnalazioni devono essere determinate tramite l'invio degli stessi all'UIF.

**Tutto il personale è responsabile comunque di:**

- **Rispettare** di tutte le normative AML / CTF vigenti;
- **Presentare** al RSOS una **comunicazione** di attività sospette in relazione a qualsiasi operazione sulla quale potrebbero avere sospetti di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

### **3 IL PROCESSO DI GESTIONE**

**REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**

La descrizione del processo di gestione AML / CFT è descritta di seguito ma è ulteriormente articolata nel **Manuale antiriciclaggio (AML / CTF)**.

### 3.1. Assistenza e verifica degli adempimenti del personale REIBANQ S.M.C. degli obblighi AML / CTF

Uno degli obiettivi della politica AML / CTF è sensibilizzare il personale sui propri obblighi legali e regolamentari individuali e aziendali e sulle sanzioni per la mancata esecuzione di tali obblighi.

Questo risultato è ottenuto dal **Responsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA) in base alle seguenti attività:**

- **Fornire un manuale completo** sulle procedure ML / CTF, che è disponibile per tutto il personale della società e che descrive in dettaglio le azioni necessarie per mitigare il rischio di riciclaggio di denaro / finanziamento del terrorismo nonché il processo attraverso il quale devono essere presentate;
- **Fornire formazione online** o on site in particolare relativa ai rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e mancato rispetto delle sanzioni;
- **Fornire consulenza** a tutto il personale su eventuali modifiche alla politica e alle procedure AML / CTF, non appena queste saranno state approvate.

## 4.FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione sulla criminalità finanziaria, come parte degli obblighi formativi obbligatori di ciascun membro, viene impartita a tutto il personale su base annuale.

## 5 GESTIONE DEL RISCHIO

### 5.1. Le due linee di difesa della società

La società gestisce le **linee del modello di difesa** per la gestione del rischio ML / TF come segue:

1. **Prima linea** fornita dal personale operativo che opererà secondo il quadro di rischio, i sistemi e i controlli e la cui conoscenza delle rispettive aree di attività aiuterà l'identificazione e l'anticipazione di potenziali problemi di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo (ML / TF);
2. **Seconda linea** fornita dalla Funzione Antiriciclaggio che hanno il compito della supervisione e fornitura di strumenti, sistemi e consulenza necessari per supportare la prima linea di difesa e che forniscono anche una revisione indipendente dei rischi a cui REIBANQ S.M.C. è soggetto a seguito del suo modello di business di mediatore creditizio.

### 5.2. Valutazione del rischio

Oltre alla valutazione del rischio a livello aziendale di natura strettamente volontaria e quindi opzionale, le singole valutazioni in relazione ai clienti del rischio vengono eseguite come segue:

REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Piazza A. Volta n. 28 - 22100 Como (CO) - CF/P.IVA 01689500039 - Registro Imprese Como Lecco  
N. CO - 407510 - OAM N. M533 - IVASS N. E000682078 - C.S € 340.000,00 I.V. PEC [reibanqsrl@pec.it](mailto:reibanqsrl@pec.it)



- Quando un nuovo potenziale cliente è acquisito;
- A seguito della valutazione del rischio in cui i clienti sono classificati ad alto rischio, è necessario eseguire una adeguata verifica rafforzata.

Quando le informazioni di un cliente vengono riviste e aggiornate, in persistenza di rapporto continuativo e in linea con il suo profilo di rischio, i periodi di revisione sono così rappresentati:

1. **36 mesi – BASSO;**
2. **24 mesi – MEDIO;**
3. **12 mesi – ALTO;**

Se, dopo aver richiesto le informazioni nell'ambito del processo di monitoraggio concordato in corso non è possibile attuare le corrette misure di due diligence del cliente, il rapporto commerciale non deve essere prodotto o essere terminato compatibilmente con gli obblighi contrattuali.

## 6. INFORMAZIONI DI RENDICONTAZIONE E GESTIONE

### 6.1. Relazione antiriciclaggio annuale

In conformità con le leggi e i regolamenti sul riciclaggio di denaro, sul finanziamento del terrorismo, il Responsabile Funzione Antiriciclaggio (RFA) presenta una relazione annuale alla Funzione di gestione (A.U.) che include i quanto segue:

- Autovalutazione dei rischi (eventuale) in quanto di natura volontaria;
- Modifiche alla legislazione in corso durante quell'anno e rischi emergenti;
- Formazione del personale;
- Azioni di adattamento intraprese;
- Programma di lavoro per l'anno successivo volto a mitigare i rischi.

Ulteriori report possono anche essere prodotti su una base ad hoc, quando il Responsabile della funzione antiriciclaggio decide che tale report sia richiesto.

## 7. CONTROLLI

La società ha adottato un approccio proporzionato basato sul rischio, che prevede l'istituzione di presidi e controlli volti per mitigare il rischio che la società possa essere utilizzata per la commissione di ML / TF.

### 7.1. MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni sono monitorate allo scopo di accertare se queste sono condotte in linea con i profili aziendali dei clienti interessati.

## 8. DEFINIZIONI

All'interno di questa politica è contenuta una terminologia specifica, e di seguito viene fornita nella seguente griglia una breve definizione di ciò:

### REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

<b>F. AML</b>	Funzione Antiriciclaggio
<b>AML/CTF</b>	Anti-Money Laundering/Counter Terrorism Financing: Rispettivamente: Antiriciclaggio/ Contrasto al Finanziamento del Terrorismo. Acronimi utilizzati comunemente a livello internazionale.
<b>Cliente</b>	Soggetto con il quale la Società instaura un rapporto continuativo ovvero pone in essere un'operazione rilevante.
<b>Dati Identificativi</b>	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.
<b>Decreto 109/2007</b>	Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n° 109 (Attuale normativa antiterrorismo)
<b>Destinatari</b>	I dipendenti e collaboratori della Società
<b>D. Lgs. 231/2007</b>	Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n° 231
<b>D. Lgs. 90/2017</b>	Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n°90
<b>La società</b>	REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
<b>Finanziamento al Terrorismo</b>	Ai sensi dell'art. 2, comma 1 si intende per terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

**REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**

<b>Mezzi di pagamento</b>	Il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditalmento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie
<b>Normativa Antiriciclaggio</b>	Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n° 231 ed aggiornato con D. Lgs. Del 25 maggio 2017 n° 90
<b>Normativa Antiterrorismo</b>	Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n° 109
<b>Operazione</b>	La trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, indipendentemente dalla riconducibilità o meno a un rapporto continuativo in essere
<b>Operazione frazionata</b>	Un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
<b>Operazione Occasionale</b>	Un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere
<b>Procedura</b>	La Procedura Antiriciclaggio
<b>PEP</b>	Persone Politicamente Esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
<b>RFA</b>	Responsabile Funzione Antiriciclaggio

**REIBANQ SRL SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**

<b>Rapporto Continuativo</b>	<p>Un rapporto di durata rientranti nell'esercizio delle attività istituzionali dei destinatari, che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione.</p>
<b>Riciclaggio</b>	<p>Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto antiriciclaggio, "le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; l'acquisto la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provenienti da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione"</p>
<b>R SOS</b>	<b>Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette</b>
<b>SOS</b>	<b>Segnalazioni di Operazione Sospette</b>
<b>UIF</b>	<p>Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia incaricata di effettuare l'analisi finanziaria delle operazioni sospette segnalate dai soggetti a ciò obbligati dalla legge (intermediari finanziari, professionisti e altri operatori non finanziari) e di approfondire ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo.</p>